COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

VERIFICA PERIODICA SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) servizi finali sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc;.
- c) per servizi pubblici locali s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica**: sono definiti all'art. 2 come "i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della

rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);

- b) **servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:** sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.
- c) **servizi a rete:** sono definiti a rete "i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente". Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

1.2 L'istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione" (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge".

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di "privativa" allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicatele eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

1.3 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennalmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

• la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;

- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

1.5 Gli Schemi-tipo

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (art. 14, c. 3);

Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.

1.6 Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) la relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
- c) la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei

servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;

- d) la relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane. le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazione delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente sottosezione I livello "servizi erogati" e/o creando in "altri contenuti" apposita sezione denominata "servizi pubblici locali D.Lgs. n. 201/2022") e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 preveda l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;
- D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dal Comune di Musile di Piave, distinguendo in base:

- a) alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale
- b) alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA		SOCCETTO A VERIFICA PERIODICA
1	Cimiteri e servizi funebri	Appalto	SI	NO	SI
2	Idrico integrato	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
3	Rifiuti	Concessione	SI	SI	SI dall'Ambito
4	Illuminazione votiva	Gestione diretta	SI	NO	SI
5	Impianti sportivi	Convenzione con ASD/SSD	NO	NO	NO
6	Trasporto scolastico	Appalto	SI	NO	SI

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

4 CIMITERI

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

L'esecuzione del servizio di gestione cimiteriale del Comune di Musile di Piave, servizio che è costituito dall'insieme delle attività volte al corretto funzionamento dei Cimiteri.

Il Servizio ricomprende sia le operazioni cimiteriali e le attività di custodia e quelle di manutenzione dei campi di inumazione, che le attività di facility necessarie per consentire un'adeguata fruizione degli spazi da parte dell'utenza e assicurare sia il decoro degli ambienti che il corretto funzionamento degli impianti ubicati all'interno delle aree cimiteriali comunali.

Sulla base delle esigenze di questo ente il servizio di gestione cimiteriale si compone dei seguenti servizi operativi:

- A. Custodia cimiteriale;
- B. Operazioni cimiteriali;
- C. Manutenzione e pulizia per il mantenimento del decoro cimiteriale;
- D. Manutenzione attrezzature in uso;
- E. Manutenzione del Verde cimiteriale.

B) Contratto di servizio

Servizio affidato alla Ditta IL BOZZOLO VERDE, con sede legale a San Donà di Piave, in via 24 maggio 31, – (codice fiscale e Partita IVA 02066990272).

C) Sistema di monitoraggio - controllo

L'ufficio Cimiteriale del Settore 1 attraverso il contratto prevede delle verifiche puntuali per l'esecuzione del servizio.

In relazione alle modalità esecutive, i controlli si differenziano nelle due sequenti tipologie:

- Verifica della qualità del servizio : volto a misurare il livello qualitativo delle prestazioni erogate e lo stato dei componenti impiantistici oggetto del servizio. Questa tipologia di verifiche verrà effettuata attraverso controlli a campione eseguiti dal Direttore dell'Esecuzione, o suo delegato, in contraddittorio con il Responsabile del Servizio. Tali controlli potranno avvenire in qualsiasi momento, svincolati dall'orario delle prestazioni, purché con preavviso di 4 ore. Sarà il Direttore dell'esecuzione stesso a scegliere le aree e le attrezzature da ispezionare al fine di verificare eventuali situazioni di criticità che abbiano rilievo sulla qualità del servizio (es. aree non correttamente pulite, attrezzature non funzionanti, cassonetti non vuotati, mancato riporto di terreno per livellamento campi di inumazione, ecc.). La verifica della qualità del servizio può avvenire anche attraverso la misurazione e il monitoraggio del livello di soddisfazione dell'utenza (es. n. di lamentele, n. di segnalazioni correttamente risolte nei tempi previsti ecc..);
- Verifica della regolarità e puntualità nell'esecuzione delle prestazioni : volto a misurare la regolarità e la puntualità dell'esecuzione delle prestazioni. Tale verifica avviene attraverso delle ispezioni effettuate durante l'esecuzione delle prestazioni ed è finalizzata a valutare le prestazioni che descrivono la regolarità e la puntualità (ad esempio rispetto degli orari di apertura e chiusura, rispetto delle modalità di esecuzione delle operazioni, rispetto dell'aggiornamento dei registri cimiteriali, verifica dell'operato degli addetti al servizio in merito a utilizzo di divisa, attrezzature e modalità operative definite, presenza del personale incaricato del servizio di custodia, ecc). Tali controlli potranno avvenire in qualsiasi momento durante l'orario delle prestazioni, senza alcun preavviso al Fornitore.

Tutte le verifiche effettuate avverranno in contraddittorio con il Fornitore e l'esito del controllo verrà sottoscritto, in apposito verbale, dal Direttore dell'esecuzione e dal Responsabile del Servizio (o loro delegati).

D) Andamento economico

Costo appalto per l'importo di euro 167.770,85 a carico del capitolo 5195 "Esternalizzazione servizi cimiteriali".

Entrata da proventi servizi cimiteriali rendiconto 2022 € 72.379,46.

I) Considerazioni finali

E' in corso da parte dell'Amministrazione Comunale una valutazione sulla gestione del servizio. La gestione del servizio:

- è conforme ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- non altera gli equilibri di bilancio dell'ente locale.

4.1 IDRICO INTEGRATO

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Premessa:

- La Regione Veneto con L. 27 aprile 2012 n. 17, nell'ambito delle proprie competenze, ai fini del governo delle risorse idriche ha suddiviso il proprio territorio in otto ambiti territoriali ottimali così come meglio individuati nell'art. 2 della legge medesima;
- il Comune di Musile di Piave era stato ricompreso nell'ambito territoriale ottimale denominato "Veneto Orientale" così come indicato nell'allegato A) alla L.R. 17/2012;
- la Giunta Regionale della Regione Veneto con deliberazione n. 856 del 4 giugno 2013 ha approvato, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 17/2012, la variazione degli ambiti territoriali ottimali includendo i Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave nell'ambito territoriale denominato "Laguna di Venezia" anziché nell'ambito territoriale ottimale Veneto Orientale, accogliendo così le richieste dei suddetti comuni che hanno motivato la loro domanda con ragioni di comunanza di interessi, di omogeneità di territorio e possibilità di sinergie con i soci di Veritas S.p.A., ed una maggiore efficienza nella gestione integrata dei servizi da parte di un unico soggetto;

Il Servizio Idrico Integrato (SII) consiste nell'insieme e dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie

B) Contratto di servizio

Il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" è l'EGA che svolge, nel proprio territorio di competenza (36 comuni tra le province di Venezia e Treviso), le funzioni di pianificazione, governo e controllo del SII effettuato dal gestore Veritas S.p.A. anche sulla base dei seguenti atti fondamentali:

- Piano d'Ambito adottato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 19 del 13/12/2018, è approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 8 del 29/06/2020, in seguito alla conclusione con esito positivo della procedura di VAS da parte della Regione Veneto.
- Il Piano d'Ambito viene declinato con maggiore precisione nel Piano degli Interventi in occasione dell'aggiornamento tariffario effettuato a cadenza attualmente quadriennale;
- Convenzione di gestione (approvata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 20 del 13/12/2018) che regola i rapporti tra il Consiglio di Bacino e Veritas S.p.A. in qualità di Gestore unico d'ambito con decorrenza dal 01/12/2018 fino al 31/12/2038. Con provvedimento del 15/02/2022 (protocollo ANAC in uscita n. 0011374 del 16/02/2022) ANAC ha acclarato il rispetto dei requisiti previsti per l'affidamento in house a Veritas di cui all'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 5.

C) Sistema di monitoraggio - controllo

L'attività di monitoraggio dei fattori aziendali relativi all'equilibrio economico e finanziario è svolta nel gruppo Veritas attraverso un processo composito e continuo; composito perché riguarda più funzioni aziendali e continuo perché è realizzato sistematicamente e costantemente. L'attività è sviluppata sia in ottica prospettica, attraverso la proiezione e la rappresentazione dei dati economici e patrimoniali alla data di chiusura dell'esercizio, che consuntiva, anche per periodi infrannuali..

D) Identificazione soggetto affidatario

VERITAS SPA

Per quanto attiene il Servizio Idrico Integrato l'Ente affidante è il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e, pertanto ai sensi del D.Lgs.201/2022, art.2 – Definizioni, assume la qualifica di "ente competente". Per quanto esposto, si ritiene essere compito del Consiglio di Bacino ai sensi del richiamato art.30, c.1 predisporre la presente Relazione con cui adempiere all'obbligo normativo.

Si rimanda per le ulteriori informazioni alla visione della Delibera del Comitato Istituzionale n. 29 del 09/11/2023 ad oggetto: "Relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n.201."

https://www.consigliodibacinolv.it/ae00753/po/mostra_news.php?id=56&area=H

I) Considerazioni finali

La gestione del servizio:

- è conforme ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- non altera gli equilibri di bilancio dell'ente locale.

4.2 RIFIUTI

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Con deliberazione di Assemblea di Bacino n. 18 del 27/10/2017, avente ad oggetto "Affidamento servizio rifiuti urbani nel Comune di Musile di Piave ed approvazione del contratto di servizio con il gestore", il Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente":

- ha approvato l'affidamento diretto a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Musile di Piave, per quindici anni a decorrere dall'1.01.2018 e quindi fino al 31.12.2032, in esecuzione della scelta del modello in house providing adottata con la precedente delibera dell'Assemblea di Bacino N. 12/2017;
- ha approvato lo schema di contratto di servizio, che disciplinerà i rapporti tra il Consiglio di Bacino, l'Amministrazione comunale di Musile di Piave e il gestore Veritas S.p.A., per l'esecuzione dell'affidamento del servizi;
- ha autorizzato il Comitato di Bacino ad accogliere con propria delibera le eventuali istanze di modifica avanzate dalle controparti del contratto di servizio prima della sua decorrenza dal 1.1.2018, ove da esso ritenute condivisibili e comunque nel pieno rispetto dei criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 approvata con la delibera dell'Assemblea di Bacino N. 12/2017;
- ha dato mandato al Comitato di Bacino anche per l'approvazione di eventuali future modifiche al contratto di servizio su istanza delle parti, ove sia salvaguardato il pieno rispetto dei criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 del D. L. 179/2012, approvata con la delibera dell'Assemblea di Bacino N. 12/2017, fermo restando che eventuali modifiche al contratto di servizio atte ad incidere sui criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 dovranno essere sottoposti all'Assemblea di Bacino, che si riserverà di valutarli anche in base al quadro normativo per allora vigente;
- ha confermato la prosecuzione tecnica fino all'avvio dell'affidamento e quindi fino al 31/12/2017
 del servizio già attualmente prestato da Veritas Spa nel Comune di Musile di Piave, al fine di

assicurare, senza soluzioni di continuità, la tutela della salute dei cittadini, nonché la salvaguardia dell'ambiente nei territori interessati:

B) Contratto di servizio

PREMESSE

- a) il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, costituito con Convenzione intercomunale ai sensi dell'art-30 del TUEL da tutti i Comuni del Bacino rifiuti Venezia, esercita per conto dei Comuni partecipanti le funzioni di organizzazione ed affidamento del servizio rifiuti urbani ed assimilati nel territorio di sua competenza
- b) il Comune di Musile di Piave fa parte del Bacino rifiuti Venezia ed è altresì socio di Veritas Spa sulla quale esercita il controllo analogo congiuntamente con gli altri Comuni soci della medesima;

Veritas è società in house interamente controllata da tutti i Comuni della provincia di Venezia e da alcuni Comuni della provincia di Treviso, che presta in ampia prevalenza servizi pubblici locali per conto degli Enti soci, tra cui in particolare il servizio di gestione del ciclo rifiuti.

Veritas presta all'amministrazione comunale, ed agli utenti ubicati nel Comune, i Servizi di seguito indicati, tutti attinenti al servizio di gestione rifiuti urbani, nelle fasi di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 3 comma 6 della LRV 52/2012.

Servizi Principali:

- a) Raccolta domiciliare "porta a porta" dei rifiuti urbani, da effettuarsi su suolo pubblico o ad uso pubblico, raccolti in modo separato per ciascuna delle seguenti frazioni merceologiche:
- frazione organica
- carta/cartone
- vetro/plastica/metalli
- rifiuti vegetali provenienti da aree private, quali i prodotti dello sfalcio dell'erba, della potatura delle piante, del rastrellamento del fogliame
- rifiuto secco non riciclabile o rifiuto residuo
- b) Spazzamento stradale e raccolta dei rifiuti urbani giacenti e/o abbandonati sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, nonché svuotamento dei cestini posizionati su aree pubbliche per il deposito di modiche quantità di rifiuto;
- c) Trasporto, eventuale trasferenza e avvio a trattamento dei rifiuti urbani raccolti, fino al conferimento degli stessi agli impianti autorizzati presso i quali si svolgono le attività di trattamento.

Servizi Accessori:

- a) Applicazione e riscossione della tariffa a corrispettivo compresa la gestione di procedure di recupero anche coattivo dei crediti tariffari insoluti ai sensi del combinato disposto dei Schema contratto di servizio commi 667 e 668 dell'articolo unico della legge 147/2013, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento comunale e dal Disciplinare della applicazione e riscossione della tariffa.
- b) Fornitura alle utenze di contenitori in comodato d'uso gratuito e/o di sacchetti per il conferimento dei rifiuti raccolti con il sistema di raccolta "porta a porta". Per le tipologie dei contenitori e/o sacchetti

- e le modalità e condizioni di fornitura e consegna agli utenti si rinvia al Disciplinare Tecnico del Servizio;
- c) predisposizione di un calendario di raccolta delle varie frazioni merceologiche (organico, carta/cartone, plastica/metalli, vetro, secco non riciclabile o residuo) secondo le frequenze previste nel Disciplinare Tecnico del Servizio;
- d) gestione e manutenzione ordinaria dei Centri di Raccolta (c.d. "Ecocentri");
- e) raccolta rifiuti urbani pericolosi;
- f) gestione del rapporto con l'utenza in appositi Sportelli o tramite Call center, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare tecnico del servizio e nel Disciplinare della applicazione e riscossione della tariffa;
- g) educazione ambientale all'utenza e alle scuole;
- h) raccolta, trasporto e avvio a trattamento dei rifiuti mercatali;
- i) raccolta, trasporto e avvio a trattamento di rifiuti da operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione;
- j) raccolta rifiuti ingombranti a domicilio e/o presso il Centro di Raccolta comunale;
- k) asporto e trattamento di siringhe e di carcasse animali di piccola taglia giacenti su strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- l) raccolta mediante contenitori stradali e/o cassoni scarrabili (es. raccolta pannolini/pannoloni, rifiuti prodotti da sagre e manifestazioni) al fine di soddisfare eventuali specifiche esigenze, da valutare tra Comune e Gestore,

C) Sistema di monitoraggio - controllo

Attraverso gli uffici comunali a seconda della tipologia del servizio. Verifica del PEF. Verifica attraverso il Comitato di coordinamento degli Enti.

D) Identificazione soggetto affidatario

VERITAS SPA

Si rimanda per le ulteriori informazioni Delibera del Consiglio di Bacino nr. 12del 25/10/2023 ad oggetto: "Approvazione relazione ai sensi dell'art 30 del d.lgs. 201/2022 per la ricognizione periodica della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani - anno 2022 - Bacino Venezia"

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/VenereWeb/Dettagli.asp?ID=4592914

I) Considerazioni finali

La gestione del servizio:

- è conforme ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- non altera gli equilibri di bilancio dell'ente locale.

4.3 ILLUMINAZIONE VOTIVA

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Il Servizio prevede la fornitura dell'illuminazione votiva nei 2 cimiteri del territorio di Musile di Piave, mediante allaccio all'energia elettrica, fornitura lampada votiva e bollettazione del costo del servizio.

B) Contratto di servizio

Il Servizio viene eseguito dalla Ditta Buosi in coordinamento fra il Settore Servizi Cimiteriali e il Settore Lavori Pubblici.

C) Sistema di monitoraggio - controllo

Attraverso le strutture comunali viene verificato l'utilizzo del servizio, i pagamenti e i distacchi/allacciamenti.

D) Andamento economico

Servizio soggetto a rilevazione IVA.

Entrate	Uscite	
10.864,46	2.140,00	

F) Qualità del servizio

Gli uffici hanno definito delle procedure per l'attivazione/variazione/cessazione del servizio.

I) Considerazioni finali

La gestione del servizio:

- è conforme ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

4.4 TRASPORTO SCOLASTICO

Ha a oggetto il servizio di trasporto per gli alunni (le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta) delle Scuole dell'Infanzia (statale e private), delle Scuole Primarie Statali e della Scuola Secondaria Statale di Primo Grado del territorio comunale.

Usufruiscono del servizio di trasporto scolastico circa n. 170 alunni, che vengono quotidianamente trasportati al loro plesso scolastico e riportati a casa, secondo un piano di trasporto organizzato su 5 linee (con due ripetizioni, per le Scuole dell'Infanzia) e un adeguato numero di fermate, sempre prossime alle loro abitazioni.

Per il servizio vengono utilizzati n. 5 scuolabus di proprietà delle Ditte dell'Associazione Temporanea di Imprese, costituitasi in data 27 maggio 2015 (Atto notarile repertorio n. 64730 raccolta n. 31155 Reg.to a Pordenone il 28.05.2015 al n. 4969 Mod.1),tra: Marcon R.D.M. s.r.l. con sede legale a Godega di Sant'Urbano (TV), Via Salvatoronda n. 34, P. i.v.a. e C.F. 04136140268; A.T.A. di Antoniazzi Giuseppe & C. s.n.c., con sede legale in Motta di Livenza (TV), Via Vidisè n. 6, P. i.v.a./C.F. 00654390269; A.P.A. Tours s.n.c. di Panzarin Gian Luigi & C., con sede legale in Pordenone, Viale Marconi n. 53, P. i.v.a./C.F. 02377300278.

Il contratto di servizio è stato conferito mediante gara d'appalto nel 2015, con decorrenza dal 01.09.2015 al 31.08.2020 ed è stato successivamente rinnovato, con appositi atti, fino al 31.12.2022.

Nel 2022 il corrispettivo per il servizio di trasporto scolastico è ammontato a complessivi € 232.947,74, i.v.a. inclusa.

Il controllo sulla regolarità e completezza delle prestazioni giornalmente effettuate compete all'Area Amministrativa- U.O. Istruzione, Cultura, Biblioteca, Sport e Tempo Libero.

Per quanto concerne la qualità del servizio e il rispetto degli obblighi contrattuali, nessuna contestazione può essere rilevata.

Relativamente alla situazione economico-finanziaria dell'Associazione Temporanea di Imprese e/o delle singole Ditte che la compongono, non sono mai venuti a conoscenza di questo Comune eventuali problemi, nemmeno durante i periodi di lockdown causati dalla pandemia da Covid-19 del 2020 e 2021.

Pertanto, viste le risultanze della verifica effettuata, si ritiene che il servizio prestato, al 31.12.2022, possa ritenersi pienamente soddisfacente.